



*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Dipartimento per la Formazione superiore e la Ricerca  
Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione  
della formazione superiore  
Uff.VI*

Roma,

Ai Rettori degli Atenei sedi  
degli esami di Stato  
per gli Ingegneri

Al Consiglio nazionale dell'Ordine  
degli Ingegneri  
LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimenti sui titoli di accesso all'esame di stato per la sez. A dell'albo degli Ingegneri.

A seguito di apposita richiesta da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, si informano le SS.LL. della corretta interpretazione da dare alla nota prot. 2100 del 6 giugno 2012.

Al riguardo si chiarisce che, nelle more della revisione del DPR n.328/2001, al fine dell'aggiornamento dei titoli di accesso agli esami di stato necessaria dopo l'entrata in vigore delle nuove classi di laurea e laurea magistrale previste dal DM n.270/2004, si è ritenuto di fare rinvio al DI 9.7.2009, concernente l'equiparazione dei titoli universitari al fine dell'accesso dei pubblici concorsi.

Nel caso specifico, però, va ricordato che la lettura della tabella allegata al predetto provvedimento, non può prescindere dai titoli indicati nel citato DPR n.328/2001.

Infatti all'art.47 di quest'ultimo provvedimento, si indica, tra l'altro, come valida per l'ammissione alla sezione A dell'esame di stato per gli Ingegneri, la classe di laurea specialistica 4/S-Architettura e Ingegneria Edile, mentre non si menziona il diploma di laurea del vecchio ordinamento in Architettura .

Inoltre con nota 2126 del 28.5.2002, in particolare con riferimento allo specifico accesso all'Albo degli Ingegneri, è stato precisato che soltanto i laureati in Ingegneria del vecchio ordinamento potevano accedere all' esame di stato per uno qualunque dei tre settori previsti per la professione, mentre soltanto i possessori di titoli della nuova classe 4/S , potevano accedere al settore civile e ambientale.

La stessa nota interpretativa, aggiungeva quanto segue : "per coloro che sono in possesso di titoli rilasciati secondo l'ordinamento previgente, si ricorda che tutti i titoli che precedentemente davano la possibilità di accedere ad uno specifico esame di Stato continuano ad essere titoli validi per l'accesso allo stesso, secondo quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 328/2001. Al contrario le lauree che nell'ambito del previgente ordinamento non consentivano l'accesso agli esami di Stato non costituiscono titolo idoneo per sostenere i nuovi esami, a meno che non esistano esposte previsioni in tal senso nel D.P.R. 328/2001."

Pertanto, a completamento di quanto in generale indicato nella suindicata nota del 2012, si sottolinea che l'accesso agli esami di stato per la sez. A dell'albo degli Ingegneri non è possibile per i possessori del diploma di laurea in Architettura, ma, soltanto a coloro che hanno conseguito un titolo della classe 4/S, ed un titolo ad essa equiparato dell'attuale classe di laurea magistrale LM-4 Architettura e Ingegneria Edile-Architettura.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Prof. Marco Mancini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Mancini', written over the printed name. The signature is stylized and cursive.